

ACCORDO SINDACALE PER VIA TELEMATICA
Verbale di Accordo Sindacale per l'erogazione della Cassa Integrazione in Deroga
ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020

L'accordo in essere è sottoscritto per la BasicRetail S.r.l. avente sede legale in Torino, Strada della Cebrosa n. 106, P.IVA 05588030014 esercente l'attività di vendita all'ingrosso, al dettaglio e tramite le vendite online /per corrispondenza di qualsiasi prodotto merce, che applica il CCNL Terziario Confcommercio.

Sono presenti all'incontro del 07 aprile 2020 effettuato in via telematica:

- per l'Azienda, Alessandro Magliano, Direttore Ufficio Risorse Umane
- per OO.SS, FILCAMS – CGIL, Lorena Cardone, su delega nazionale
- per OO.SS, FISASCAT CISL, Olga Longo, su delega nazionale
- per OO.SS, UILTUCS UIL, Stefano Franzoni della segreteria nazionale
- per RSA, FILCAMS – CGIL, Rosanna Cannella e Rosa Laratro
- per RSA, FISASCAT CISL, Angela delle Fave
- per RSA, UILTUCS UIL, Enzo Ciraulo
- per ASCOM CONFCOMMERCIO Torino, Cristina Rossatto

Di seguito quando richiamate congiuntamente definite "le Parti".

PREMESSO CHE

- L'Azienda per il tramite di Ascom Confcommercio Torino ha inviato in data 27 marzo una comunicazione preventiva per la richiesta di CIG in DEROGA con causale Covid-19 ai sensi dell'art.22 DL 18/20 e del DM Lavoro e MEF 24/3/2020, con procedura di consultazione nazionale
- In data 28 marzo 2020 le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno richiesto il previsto esame congiunto da tenersi in modalità telematica

**IL DATORE DI LAVORO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO
DICHIARA:**

- di applicare integralmente il CCNL di cui in premessa;
- che la causa della richiesta di intervento di ammortizzatori sociali, che rappresenta un effetto diretto dell'emergenza epidemiologica e della situazione economica e normativa originatasi con riferimento al COVID-19, è da ascrivere a Sospensione dell'attività dei punti vendita e la forte Riduzione delle attività amministrative e di management collegate;
- di poter accedere solo alla CIGS e non alla CIGO/FIS, non potendo avvalersi delle norme di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. 18/2020.
- di aver, pertanto, la necessità di avvalersi degli ammortizzatori sociali in deroga (CIG in DEROGA) di cui all'articolo 22 del D.L. 18/2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- che la richiesta di fruire degli ammortizzatori sociali (CIG in DEROGA) è generata dalla massiccia riduzione dell'attività aziendale, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, che ha comportato una sospensione/riduzione dell'attività lavorativa del personale;



- che per ridurre l'impatto negativo che questa situazione può comportare per le lavoratrici ed i lavoratori in forza, dopo ampio confronto con le OO.SS., considera indispensabile il ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'art. 22 D.L. 18/2020, secondo la causale prevista: "COVID-2019 nazionale"
- che l'impresa dichiara che tutto l'organico per il quale si richiede l'intervento della CIG in DEROGA era in forza alla data del 23/02/2020 così come previsto dall'art. 22 del D.L. 18/2020;
- che in costanza dell'ammortizzatore sociale, le ferie già concordate prima della chiusura del 12/03/2020 potranno comunque esser godute;
- che alla data del 12 marzo 2020 l'Azienda occupa, ad esclusione dei dirigenti, n. 222 lavoratori e lavoratrici in tutto il territorio nazionale (in oltre 5 Regioni) aventi diritto alla CIG in DEROGA con orario, mansione, inquadramento contrattuale e sede di lavoro come da elenco allegato;
- che è stata fornita ai lavoratori specifica informativa.

SI CONVIENE E SI STIPULA


- al fine di superare la situazione di difficoltà dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 le Parti ritengono che sussistano i presupposti per far ricorso all'ammortizzatore sociale;
- che l'azienda richieda l'intervento di CIG in DEROGA al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica denominata COVID-19;
- sarà richiesta la CIG in DEROGA per tutto il personale occupato alla data del 12/03/2020 e già in forza alla data del 23/02/2020, ad esclusione dei Dirigenti, e pari per il territorio nazionale (oltre 5 Regioni) a n. 222 lavoratori e lavoratrici, come da elenco allegato, con una riduzione oraria fino a zero ore del monte ore settimanale contrattuale;
- per il personale addetto a mansioni impiegatizie di ufficio (n. 13 dipendenti), di approvare il programma di riduzione dell'orario lavorativo fino a una sospensione a zero ore del monte ore settimanale contrattuale; la riduzione dell'orario di lavoro, nel periodo richiesto, verrà effettuata con la rotazione delle lavoratrici e dei lavoratori, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda, tenuto conto della fungibilità delle mansioni, secondo equità; con riferimento al presente punto resta inteso che verranno effettuati momenti di confronto tra l'azienda e le RSA e le OO.SS. delegate dalle OO.SS. nazionali;
- con riferimento al personale addetto a mansioni impiegatizie di ufficio (n. 13 dipendenti) le Parti concordano nell'individuare una programmazione degli orari di lavoro dei dipendenti settimanale, salvo modifiche per esigenze organizzative, che comportino un aumento delle ore lavorabili, nei limiti del normale orario di lavoro, entro le ore 18.00 del penultimo giorno antecedente;
- il personale Addetto Vendita nei punti vendita (n. 209 dipendenti) rimane sospeso a zero ore del monte ore settimanale contrattuale tenuto conto della chiusura dei punti vendita;
- si conviene che, laddove si verificassero le condizioni, anche normative, per la riapertura, anche parziale di qualche punto vendita, il relativo personale sarà richiamato in servizio con modalità di rotazione in base alle esigenze tecniche, organizzative o produttive dell'azienda, tenuto conto della fungibilità delle mansioni, secondo equità e nel rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro; con riferimento al presente punto resta inteso che verranno effettuati momenti di confronto tra l'azienda e le RSA e le OO.SS. delegate dalle OO.SS. nazionali;
- il periodo richiesto di CIG in DEROGA è di 9 settimane, con decorrenza dal 12/03/2020, come previsto dall'art. 22 D.L. 18/2020;
- il trattamento di CIG in DEROGA verrà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori attraverso il pagamento diretto da parte dell'INPS, secondo quanto previsto dall'art.22 comma 6 del D.L. 18/2020
- l'Azienda provvederà ad inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le pratiche necessarie all'attivazione dell'intervento di CIG in DEROGA oggetto del presente Accordo ai sensi delle previsioni di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e art. 2 del Decreto Interministeriale 24.03.2020, per l'emergenza "COVID-19 nazionale" e si impegna ad inviare all'INPS tempestivamente tutti i dati necessari per il pagamento diretto del trattamento salariale;

- con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo si intende esperita ed esaurita la procedura sindacale prevista dall'art. 22 del D.L. 18/2020 e dal Decreto Interministeriale 24.03.2020.

Torino, 07 aprile 2020

Letto, confermato e sottoscritto in via telematica

per il Datore di lavoro





RSA

per Ascom Confcommercio Torino



per le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

p. Filcams-CGIL Lorena Cardone 

p. Fisascat-CISL Olga Longo 

p. Uilucs-UIL Stefano Franzoni

